



European Securities and  
Markets Authority

# Orientamenti

**Sulla portabilità delle informazioni tra i repertori di dati sulle cartolarizzazioni nel quadro del regolamento sulla cartolarizzazione**



## Indice

I. Ambito di applicazione.....	2
II. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni .....	2
III. Finalità .....	4
IV. Conformità e obblighi di notifica .....	5
V. Orientamenti sulla portabilità delle informazioni tra i repertori di dati sulle cartolarizzazioni .....	5
VI. Allegato.....	9

## I. Ambito di applicazione

### Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni.

### Oggetto

2. I presenti orientamenti forniscono chiarimenti sul modo in cui garantire la conformità agli obblighi di cui all'articolo 78, paragrafo 9, lettera c), e all'articolo 79, paragrafo 3, dell'EMIR, quali applicati dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla cartolarizzazione. In particolare, gli orientamenti forniscono precisazioni in merito a quanto segue:
  - (a) il trasferimento di informazioni sulle cartolarizzazioni da parte di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni cui sia stata revocata la registrazione ad altri repertori; e
  - (b) il contenuto delle politiche per il corretto trasferimento dei dati che un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è tenuto a stabilire per trasferire informazioni sulle cartolarizzazioni ad altri repertori, se richiesto da un soggetto segnalante o se altrimenti necessario.
3. I presenti orientamenti non si applicano a situazioni che non richiedono il trasferimento di informazioni, come nel caso di soggetti segnalanti che hanno deciso di effettuare segnalazioni a due o più repertori di dati sulle cartolarizzazioni contemporaneamente.

### Tempistica

4. I presenti orientamenti saranno tradotti nelle lingue ufficiali dell'UE e pubblicati sul sito web dell'ESMA, che li prenderà in considerazione a fini di vigilanza a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per gli orientamenti relativi all'articolo 78, paragrafo 9, lettera c), dell'EMIR, che saranno presi in considerazione a decorrere dal 18 giugno 2021.

## II. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

### Riferimenti normativi

#### *Regolamento ESMA*

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

<i>Regolamento sulla cartolarizzazione</i>	Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 <sup>(2)</sup>
<i>EMIR</i>	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(3)</sup>
<i>Regolamento delegato sugli obblighi di comunicazione relativi alle cartolarizzazioni</i>	Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE <sup>(4)</sup>
<i>Regolamento di esecuzione sugli obblighi di comunicazione relativi alle cartolarizzazioni</i>	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE <sup>(5)</sup>
<i>Regolamento delegato sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni</i>	Regolamento delegato (UE) 2020/1229 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l'aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l'accesso ad essi <sup>(6)</sup>
<i>Regolamento di esecuzione sulla notifica STS</i>	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS <sup>(7)</sup>
<i>Regolamento delegato sulle domande di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni</i>	Regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni

---

<sup>(2)</sup> GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 289 del 03.09.2020, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 289 del 03.09.2020, pag. 217.

<sup>(6)</sup> GU L 289 del 03.09.2020, pag. 335.

<sup>(7)</sup> GU L 289 del 03.09.2020, pag. 315.

e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(6)</sup>

## Abbreviazioni

ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
UE	Unione europea
XML	eXtensible Markup Language

## Definizioni

<i>vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni</i>	un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni al quale un soggetto segnalante ha cessato di segnalare cartolarizzazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulla cartolarizzazione in seguito a decisione del soggetto stesso o alla revoca della registrazione di tale repertorio
<i>nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni</i>	un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni al quale un soggetto segnalante che ha cessato di segnalare cartolarizzazioni a un vecchio repertorio segnala le cartolarizzazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulla cartolarizzazione o ha comunicato per iscritto la sua intenzione di farlo, anche se non ha ancora instaurato una relazione contrattuale

## III. Finalità

5. I presenti orientamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA con la finalità di istituire pratiche di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e di garantire un'applicazione comune, uniforme e coerente del regolamento sulla cartolarizzazione. A tal fine, i presenti orientamenti descrivono il contenuto delle politiche per il trasferimento dei dati ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 9, lettera c), e dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'EMIR, quali applicati dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla cartolarizzazione, con un triplice scopo:
  - (a) rimuovere gli ostacoli alla portabilità dal quadro competitivo dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni alla base del regolamento sulla cartolarizzazione e assicurare che i

---

<sup>(6)</sup> GU L 289 del 03.09.2020, pag. 345.

partecipanti al mercato possano beneficiare di un contesto con molteplici repertori di dati sulle cartolarizzazioni;

- (b) assicurare la qualità delle informazioni disponibili per gli investitori, i potenziali investitori e le autorità pubbliche, nel caso in cui un soggetto segnalante cambi repertorio di dati sulle cartolarizzazioni cui effettua le segnalazioni, a prescindere dai motivi del cambiamento;
- (c) assicurare una modalità di trasferimento coerente e armonizzata delle registrazioni da un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a un altro, sostenendo la continuità delle segnalazioni e delle riconciliazioni, anche in caso di revoca della registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

6. La necessità di trasferire informazioni a un altro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni può sorgere per diverse ragioni. Gli orientamenti pertanto affrontano separatamente le situazioni in cui i) il trasferimento viene effettuato su base volontaria e in condizioni di mercato normali e ii) il trasferimento è dovuto alla revoca della registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Gli incentivi e le motivazioni per le parti coinvolte in ciascuno dei due casi sarebbero differenti, e pertanto è necessario un approccio specifico in ciascuna situazione specifica.

## **IV. Conformità e obblighi di notifica**

### **Status degli orientamenti**

7. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
8. L'ESMA valuterà l'applicazione dei presenti orientamenti da parte dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni attraverso una costante vigilanza diretta.

### **Obblighi di comunicazione**

9. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

## **V. Orientamenti sulla portabilità delle informazioni tra i repertori di dati sulle cartolarizzazioni**

10. Il trasferimento di informazioni riguardanti le cartolarizzazioni dovrebbe essere effettuato solo dal vecchio e dal nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
11. Il trasferimento di informazioni riguardanti le cartolarizzazioni dovrebbe essere effettuato dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni sulla base di un piano di migrazione concordato dalle parti. Il piano di migrazione dovrebbe essere dettagliato e comprendere una tempistica e una descrizione dei controlli necessari posti in essere per garantire il

trasferimento tempestivo, completo e accurato delle informazioni sulle cartolarizzazioni designate. Qualora il motivo del trasferimento di informazioni sulle cartolarizzazioni sia la revoca della registrazione, i piani di migrazione per tale trasferimento dovrebbero essere inclusi nel piano di cessazione presentato all'ESMA dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

12. Tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni interessati dovrebbero utilizzare un modello di piano di migrazione concordato fra loro. Il contenuto del modello di piano di migrazione dovrebbe essere conforme a quanto indicato al punto 13.
13. Il piano di migrazione dovrebbe contenere le seguenti informazioni:
  - (a) il contenuto del trasferimento delle informazioni sulle cartolarizzazioni, compresi i soggetti segnalanti cui appartengono le cartolarizzazioni interessate e le cartolarizzazioni delle quali vengono trasferite le informazioni;
  - (b) la descrizione particolareggiata dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti interessati;
  - (c) la tempistica e le pietre miliari rilevanti per il trasferimento;
  - (d) i controlli necessari per assicurare la riservatezza delle informazioni sulle cartolarizzazioni trasferite, compreso il tipo di crittografia utilizzata;
  - (e) i controlli necessari per assicurare l'integrità e l'accuratezza delle informazioni sulle cartolarizzazioni trasferite, compresi i totali di controllo crittografico e algoritmi di hash;
  - (f) i controlli necessari per assicurare la continuità delle operazioni e lo stato della riconciliazione fra repertori di dati sulle cartolarizzazioni degli elementi oggetto di trasferimento;
  - (g) il tempo limite delle informazioni da trasferire;
  - (h) la successiva disponibilità delle informazioni per i soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulla cartolarizzazione; e
  - (i) qualsiasi altra informazione che possa agevolare e assicurare il regolare trasferimento delle informazioni sulle cartolarizzazioni.
14. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero effettuare i trasferimenti reciproci di informazioni utilizzando i modelli e il formato XML definiti in conformità del regolamento di esecuzione sugli obblighi di comunicazione relativi alle cartolarizzazioni e del regolamento di esecuzione sulla notifica STS.
15. Per trasferire le informazioni fra di loro, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero utilizzare protocolli macchina-macchina sicuri, tra cui l'*SSH File Transfer Protocol*.
16. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero utilizzare protocolli di crittografia avanzati e scambiare le rispettive chiavi pubbliche fra loro. Per assicurare il corretto

funzionamento, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero verificare in anticipo di essere in grado di criptare e decriptare le rispettive informazioni sulle cartolarizzazioni.

17. Il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe indicare il numero di cartolarizzazioni le cui informazioni devono essere trasferite e il numero di file corrispondenti (mediante identificativo unico, codice dell'elemento e marcatura temporale) che saranno trasferiti al nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe richiedere conferma al soggetto segnalante dei file da trasferire al nuovo repertorio e dovrebbe risolvere tutte le discrepanze nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi.
18. Per ogni file generato e trasferito, il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe generare e includere nel trasferimento di informazioni sulle cartolarizzazioni un totale di controllo crittografico sulla base di un algoritmo di hash concordato.
19. Il trasferimento delle informazioni sulle cartolarizzazioni dovrebbe essere eseguito in un giorno non lavorativo. In casi eccezionali, il vecchio e il nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni possono decidere di comune accordo di eseguirlo in un giorno lavorativo, in funzione del volume atteso del trasferimento.
20. Non appena il trasferimento di tutti i pertinenti file relativi a una cartolarizzazione le cui informazioni devono essere trasferite è confermato dal nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il vecchio repertorio non dovrebbe accettare ulteriori comunicazioni di dati riguardanti tale cartolarizzazione da parte di soggetti segnalanti.
21. Finché il trasferimento di tutti i file pertinenti a una cartolarizzazione identificata non è completato, il nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni non dovrebbe accettare comunicazioni di dati relativi a tale cartolarizzazione da parte di soggetti segnalanti.
22. Una volta completato il trasferimento delle informazioni sulle cartolarizzazioni, il nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe trattare le informazioni nello stesso modo in cui tratta quelle ricevute direttamente dai soggetti segnalanti.
23. A seguito del trasferimento delle registrazioni di un soggetto segnalante dal vecchio al nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il vecchio repertorio non dovrebbe addebitare commissioni o richiedere altra forma di compensazione o remunerazione per la conservazione dei dati di tali registrazioni.
24. Il contenuto delle informazioni sulle cartolarizzazioni da trasferire dovrebbe comprendere almeno quanto segue:
  - (a) nel caso in cui un soggetto segnalante decida di trasferire le sue segnalazioni a un nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, tutte le informazioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulla cartolarizzazione, come ulteriormente precisato nel regolamento delegato sugli obblighi di comunicazione relativi alle cartolarizzazioni, ricevute dal vecchio repertorio in relazione alle cartolarizzazioni segnalate da tale soggetto segnalante;



- (b) nel caso in cui il trasferimento sia dovuto alla revoca della registrazione del vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, tutte le informazioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulla cartolarizzazione, come ulteriormente precisato nel regolamento delegato sugli obblighi di comunicazione relativi alle cartolarizzazioni, ricevute dal vecchio repertorio in relazione alle cartolarizzazioni segnalate da tale soggetto segnalante; e
  - (c) il log di segnalazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni relativo a ogni cartolarizzazione le cui informazioni devono essere trasferite.
25. Le informazioni sulle cartolarizzazioni dovrebbero essere trasferite in un'unica operazione.
26. In via eccezionale, qualora tutte le informazioni sulle cartolarizzazioni non possano essere trasferite in un'unica operazione, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero trasferire innanzitutto le informazioni relative alle cartolarizzazioni che non sono ancora scadute alla data del trasferimento e quindi le informazioni relative a quelle che sono già scadute.
27. Le informazioni relative a tali cartolarizzazioni dovrebbero essere trasferite in base alla sequenza seguente:
- (a) la comunicazione più recente delle informazioni di cui agli allegati da II a XV del regolamento delegato sugli obblighi di comunicazione relativi alle cartolarizzazioni;
  - (b) la comunicazione più recente degli elementi disponibili di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato sugli obblighi di comunicazione relativi alle cartolarizzazioni, fatta eccezione per i modelli di cui al medesimo regolamento;
  - (c) tutte le altre informazioni ricevute dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; e
  - (d) il log di segnalazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni.
28. Il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe fornire all'ESMA elementi probatori sufficienti a dimostrare che tutti i trasferimenti descritti nei presenti orientamenti sono stati effettuati con esito positivo.
29. In caso di revoca pendente della registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il vecchio e il nuovo repertorio dovrebbero applicare la procedura di cui all'allegato A.
30. In caso di trasferimento di informazioni sulle cartolarizzazioni richiesto da un soggetto segnalante, il vecchio e il nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero applicare la procedura di cui all'allegato B. Il vecchio repertorio non dovrebbe respingere una richiesta di trasferimento di informazioni riguardanti le cartolarizzazioni.

## VI. Allegato

### ALLEGATO A

#### **Procedura per il trasferimento di informazioni riguardanti le cartolarizzazioni in caso di revoca della registrazione**

1. In caso di revoca volontaria della registrazione (ossia il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni rinuncia espressamente alla registrazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla cartolarizzazione), il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe notificare anticipatamente all'ESMA la data prevista per la cessazione delle operazioni e dovrebbe poi comunicarla senza indugio ai soggetti segnalanti interessati e agli utenti registrati dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni con più di 50 soggetti segnalanti o 100 utenti registrati al momento della decisione di cessare le operazioni, la notifica dovrebbe essere trasmessa all'ESMA almeno nove mesi prima della data di cessazione prevista. Negli altri casi, il preavviso dovrebbe essere di almeno sei mesi.
2. In caso di revoca non volontaria della registrazione (ossia tutti gli altri casi indicati all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sulla cartolarizzazione), l'ESMA dovrebbe informare gli altri repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati che possono aspettarsi di ricevere informazioni originariamente segnalate al vecchio repertorio.
3. Il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe preparare il piano di migrazione e trasmetterlo all'ESMA e al nuovo repertorio. Il vecchio e il nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero sollevare potenziali obiezioni o perplessità e, in seguito alla loro risoluzione, dovrebbero tenere in considerazione il piano di migrazione concordato.
4. Per ogni cartolarizzazione, il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe fornire all'ESMA e ai nuovi repertori le seguenti informazioni relative agli elementi oggetto di trasferimento a ogni nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni:
  - (a) il numero totale di cartolarizzazioni le cui informazioni devono essere trasferite;
  - (b) il numero totale di elementi (utilizzando i codici di cui alla tabella 3 dell'allegato I del regolamento delegato sugli obblighi di comunicazione relativi alle cartolarizzazioni e le marcature temporali associate).
5. Dopo avere notificato all'ESMA il numero di cartolarizzazioni le cui informazioni devono essere trasferite e il numero di elementi, il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, previa conferma dell'ESMA, dovrebbe procedere a preparare i file pertinenti per il trasferimento secondo i presenti orientamenti. Il vecchio e i nuovi repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero dare esecuzione al piano di migrazione. Il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe trasferire i file generati al nuovo repertorio, che dovrebbe dare conferma dell'avvenuto trasferimento. Si dovrebbe seguire l'ordine di priorità indicato nei presenti orientamenti e le cartolarizzazioni da trasferire dovrebbero essere suddivise per soggetto segnalante.

6. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero trasferire i file durante un fine settimana prestabilito o, qualora il volume dei file non consenta il trasferimento simultaneo durante tale fine settimana, alla prima occasione entro la settimana di calendario successiva.
7. Eventuali problemi identificati e progressi compiuti dovrebbero essere segnalati regolarmente all'ESMA in modo tempestivo.
8. Con riferimento alle registrazioni ricevute, il nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe determinare le seguenti cifre e informazioni e verificare la completezza del trasferimento:
  - (a) il numero totale di cartolarizzazioni le cui informazioni sono state trasferite;
  - (b) il numero totale di elementi (utilizzando i codici di cui alla tabella 3 dell'allegato I del regolamento delegato sugli obblighi di comunicazione relativi alle cartolarizzazioni e le marcature temporali associate).
9. I nuovi repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero notificare all'ESMA e al vecchio repertorio i risultati della verifica. In caso di esito negativo della verifica, entrambe le parti (vecchio e nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni) dovrebbero esaminare le cause di fondo e il processo di trasferimento dovrebbe essere ripetuto finché le informazioni sulle cartolarizzazioni non vengono trasferite con esito positivo.
10. Una volta completato il trasferimento, i nuovi repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero notificare ai soggetti segnalanti pertinenti e agli utenti registrati, tramite posta elettronica, la corretta conclusione del trasferimento.
11. Il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe isolare e conservare al sicuro le informazioni sulle cartolarizzazioni trasferite, applicando le stesse politiche, procedure e salvaguardie per la conservazione dei dati applicate alle informazioni sulle cartolarizzazioni ad esso segnalate e da esso messe a disposizione, fino alla data di cessazione delle sue operazioni in qualità di repertorio di dati sulle cartolarizzazioni nonché assicurare il recupero tempestivo delle informazioni entro un periodo non superiore a sette giorni di calendario.
12. Alla data di cessazione effettiva delle sue operazioni, il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe effettuare una distruzione sicura delle informazioni sulle cartolarizzazioni trasferite, in conformità con le migliori prassi e le tecniche più affidabili esistenti, al fine di assicurare che le informazioni non possano essere recuperate in seguito a tale data.

## ALLEGATO B

### **Procedura per il trasferimento di informazioni riguardanti le cartolarizzazioni su richiesta di un soggetto segnalante**

1. Il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe determinare e concordare con il soggetto segnalante le seguenti informazioni aggregate sulle cartolarizzazioni di quest'ultimo oggetto del trasferimento:
  - (a) il numero totale di cartolarizzazioni;
  - (b) il numero totale di elementi (utilizzando i codici di cui alla tabella 3 dell'allegato I del regolamento delegato sugli obblighi di comunicazione relativi alle cartolarizzazioni e le marcature temporali associate).
2. Dopo aver sottoscritto l'accordo contrattuale pertinente con il soggetto segnalante, il nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe comunicare al vecchio repertorio il piano di migrazione e concordarlo con quest'ultimo.
3. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero concordare il piano di migrazione per il trasferimento delle informazioni nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del nuovo repertorio da parte del vecchio repertorio.
4. Una volta confermato il numero delle cartolarizzazioni e delle registrazioni, il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe procedere a preparare il o i file pertinenti per il trasferimento secondo i presenti orientamenti. Il vecchio e il nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero dare esecuzione al piano di migrazione. Il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe trasferire i file generati al nuovo repertorio, secondo i principi seguenti:
  - (a) nel caso in cui il volume dei file sia gestibile, il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe trasferire tutti i file contemporaneamente;
  - (b) nel caso in cui il volume dei file non consenta il trasferimento simultaneo, dovrebbe essere seguita la sequenza indicata nei presenti orientamenti.
  - (c) I file dovrebbero essere trasferiti durante un fine settimana prestabilito o, qualora il volume dei file non consenta il trasferimento simultaneo durante tale fine settimana, alla prima occasione entro la settimana di calendario successiva.
5. Il nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe notificare all'ESMA il trasferimento tramite posta elettronica.
6. Non appena gli elementi delle cartolarizzazioni del soggetto segnalante vengono trasferiti al nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, quest'ultimo dovrebbe darne conferma, ivi inclusa la data di completamento del trasferimento, al soggetto segnalante interessato, al vecchio repertorio e ai propri utenti registrati. Il vecchio repertorio di dati sulle

cartolarizzazioni dovrebbe darne conferma, ivi inclusa la data di completamento del trasferimento, ai propri utenti registrati .

7. Con riferimento alle registrazioni ricevute, il nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe determinare le seguenti cifre e informazioni:
  - (a) il numero totale di cartolarizzazioni;
  - (b) il numero totale di elementi (utilizzando i codici di cui alla tabella 3 dell'allegato I del regolamento delegato sugli obblighi di comunicazione relativi alle cartolarizzazioni e le marcature temporali associate).
8. Il nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe richiedere al soggetto segnalante di confermare l'accuratezza delle suddette informazioni a fronte dei dati in possesso di quest'ultimo. In caso di mancata corrispondenza, i due repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero cercare, insieme, di conciliare le cifre pertinenti con il soggetto segnalante fino al raggiungimento di un accordo; questo processo dovrebbe essere avviato e coordinato dal vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
9. Il nuovo repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe notificare ai propri utenti registrati (tramite posta elettronica) l'avvenuto passaggio del soggetto segnalante.
10. Il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe rimuovere le cartolarizzazioni trasferite da tutte le aggregazioni di dati o da altri rapporti generati secondo quanto indicato nel regolamento delegato sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni <sup>(9)</sup>.
11. Il vecchio repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe isolare e conservare al sicuro le informazioni trasferite, applicando le stesse politiche, procedure e salvaguardie per la conservazione dei dati applicate al resto delle informazioni sulle cartolarizzazioni ad esso segnalate e da esso messe a disposizione per il periodo prescritto all'articolo 8 del regolamento delegato sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e assicurare il recupero delle informazioni entro un periodo non superiore a sette giorni di calendario.

---

<sup>(9)</sup> In particolare, articolo 2 e articolo 4, paragrafo 9, del regolamento delegato sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni.